

**Studio Legale
Avv. Lorenzo Fasci**

- Patrocinante in Cassazione -

Via Sbarre Centrali, trav. V[^], n. 33 (89132) Reggio Calabria Tel. e Fax. 0965.1892662 Cell.:
345.9115047 - E-mail: avv.lorenzofasci@gmail.com – PEC: avvlorenzofasci@pecstudio.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –ROMA

- Sez. I[^]\bis

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(nuove ragioni a sostegno della domanda principale)

- Proc. N. 9394\2020:

- Udienza: 26.02.2021

Per l'Ing. **Nicola Corsaro**, (C.F.: CRS NCL 59C09 H224E), nato il 9.03.1959, a Reggio Calabria, ivi residente in via Enotria, n. 41 (89122), ma elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in via Sbarre Centrali, trav. V[^], n. 33 Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv.to Lorenzo Fasci, (*abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori*) dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura rilasciata in calce al presente atto (per ogni eventuale comunicazione: fax: 0965.1892662 pec: avvlorenzofasci@pecstudio.it):

CONTRO

Il **Ministero dell'Interno** in persona del sig. Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato *ope legis* in Roma via dei Portoghesi, presso l'avvocatura Generale dello Stato;

Il **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** in persona del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco elettivamente domiciliato *ope legis* in Roma via dei Portoghesi, presso l'avvocatura Generale dello Stato;

NONCHE' NEI CONFRONTI

Del D.V.D. Bonfiglio Roberto, domiciliato nella rispettiva sede di lavoro del Comando Provinciale VVF di Grosseto avente indirizzo PEC: comando.grosseto@cert.vigilfuoco.it;

E NEI CONFRONTI

del D.V.D. Priori Roberto, domiciliato nella rispettiva sede di lavoro del Comando Provinciale VVF di Milano avente indirizzo PEC: comando.milano@cert.vigilfuoco.it;

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE, O QUANTOMENO PER LA CONCESSIONE DI MISURE PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 3 I. N. 205\2000

Delle Deliberazioni e/o dei provvedimenti di seguito riassunti:

- 1) Verbale di scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente concluso in data 28.07.2020, con la pubblicazione – sul sito *www.vigilfuoco.it* - dei nomi del personale ammesso al corso di formazione; quanto meno limitatamente alla posizione del ricorrente e delle 2 posizioni - meglio descritte di seguito – che invece hanno avuto attribuiti punteggi non dovuti;
- 2) Delle proposte di graduatorie di merito per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 01.01.2020 formulate dalla Commissione per la progressione in carriera;
- 3) Nonché di ogni atto presupposto, successivo, connesso e/o conseguente, ivi compresa la nota DCRU del 18.09.2020, prot. N. 45725;
ma nello specifico con il presente ricorso si indicano quale oggetto:
 - a) nota n. 33815 RG. UFF. del 19.12.2020;

E SI CHIEDE QUINDI

L'annullamento dei punteggi attribuiti al DVD Bonfiglio in relazione ai corsi di seguito citati. Ciò in quanto, eliminando detti punti attribuiti al suddetto in maniera del tutto illegittima, si ribaltano automaticamente le posizioni dei 2 concorrenti.

E PERTANTO SI CHIEDE LA CONDANNA

Dell'Amministrazione intimata ad inserire il ricorrente in posizione utile nella graduatoria finale per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 01.01.2020 formulate dalla Commissione per la progressione in carriera.

&&&&&

I documenti prodotti dalla difesa dell'Amministrazione convenuta avevano già indotto la scrivente difesa ad aggiungere ulteriori valutazioni difensive a quanto già dedotto con il ricorso introduttivo.

Tuttavia, a tale intento programmato, si sono aggiunti ulteriori elementi giuridicamente rilevanti in quanto a seguito di una serie di istanze di accesso agli atti, l'Amministrazione ha fornito una serie di documenti importanti in quanto utili a chiarire molti aspetti della vicenda che ci occupa ed addirittura a confermare la bontà delle contestazioni attoree.

Tali documenti sono stati comunicati solo di recente; per cui si è determinata la necessità di portarli all'attenzione del TAR adito, in uno con le correlate valutazioni qui di seguito esposte.

E' bene solo dire in premessa che si tratta di documenti ricevuti in costanza di giudizio e non conosciuti nel momento in cui è stato predisposto, notificato e depositato il ricorso introduttivo.

1) ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE criteri di scrutinio.

Come prima riferito l'odierno istante – al fine di avere un quadro d'insieme più puntuale della vicenda relativa al corso dal quale è stato escluso – ha inoltrato una serie di istanze di accesso agli atti, **finalizzati a verificare se il punteggio attribuito al DVD Bonfiglio Roberto per una serie di attestati inerenti la frequenza di corsi di varia natura, fosse conforme ai criteri di scrutinio.**

1.In questa sede preme ricordare le istanze datate 26.11.2020 nr VVF-RC 15163 e 13.11.2020 nr VVF-RC 16117 del 13.11.2020, inviate alla DCFORM ed alla DCRU.

Gli attestati dei corsi riguardano :

Partecipazione Corso "ATP - Autoprotezione in Ambiente Acquatico" - (02 - 06/05/2011)	0,10000
Partecipazione Corso "Formazione Avanzata su Pianificazione in Aree a Rischio Integrato" per i seguenti moduli: Il rischio industriale - Parte B (mod.02); Il rischio da trasporto di sostanze pericolose (mod.03); Gli altri rischi e gli aspetti giuridici (mod.05) - (28/10/2011)	0,05000
Partecipazione Corso "Undac Enviromental Emergencies Training Course" - (10 - 14/06/2012)	0,10000
Partecipazione Corso di formazione per la Difesa Nucleare, Biologica, Chimica - Scuola Interforze - Vyskov - Repubblica Ceca - (09-12/05/2017)	0,10000
Partecipazione Corso di formazione per la Difesa Nucleare, Biologica, Chimica - Scuola Interforze - Belgio - (15-19/05/2017)	0,10000
Partecipazione Corso "testing and training With CBRN materials" - Vinca - Serbia - (03-07/07/2017)	0,10000

Dette istanze sono state, finalmente, riscontrate ed in particolare si fa qui riferimento alla nota DCFORM, n. 33815 RG. UFF. del 19.12.2020 (all. n. 8).

Con detta nota, il Direttore Centrale, nel riscontrare gli accessi agli atti a firma dell'ing. Corsaro, trasmetteva al richiedente la nota prot. n. DCFORM-Area IV.33210 del 15/12/2020 a firma del Sig. Comandante dell'Istituto Superiore Antincendi dalla quale si aveva modo di evincere quanto segue: *“che presso quell'ufficio non risultano atti gli atti relativi a quanto richiesto dalla S.V.”*

Precisava ancora il Direttore Generale *“che anche presso questa Direzione non risultano gli atti relativi a quanto richiesto dalla S.V., per cui si presume che risultino essere di competenza di altri uffici dipartimentali”*.

In buona sostanza, l'Amministrazione - e cioè la Direzione Centrale per la Formazione - ha concluso un'indagine interna sulla base della quale ha reso noto di non avere alcuna competenza in termini di organizzazione e gestione di una serie di corsi di formazione fatti dal DVD Bonfiglio Roberto; corsi analiticamente segnalati dall'ing. Corsaro nell'istanza di accesso agli atti citata.

All'indagine della D.C.F. ora segnalata, si sono aggiunti gli esiti delle indagini svolte da parte:

- della Direzione Centrale Prevenzione Incendi e Sicurezza Tecnica (all. n. 9);
- della Direzione Sicurezza Emergenza (all. n. 10);
- della Direzione Regionale Toscana (all. n. 11);
- della Direzione Provinciale Grosseto (all. n. 12 e 12\bis).

Orbene, tutte le Direzioni citate hanno confermato che i corsi citati dal richiedente ing. Corsaro nelle sue richieste di accesso agli atti e riguardanti i corsi indicati dal DVD Bonfiglio a supporto della sua domanda di partecipazione al corso dal quale invece è stato escluso l'odierno ricorrente, non risultano organizzati dalle medesime Direzioni.

Dei corsi di che trattasi assumono particolare pregnanza:

- a) Il corso ATP in ambiente e protezione acquatica svolto al Comando VVF di Verbania nel 2011;
 - b) Il corso UNDAC Enviromental Emergencies svolto a Grosseto nel 2012 ed organizzato dalla Protezione Civile Nazionale.
- a) **Corso ATP:** Per detto corso ATP è stato attribuito a Bonfiglio il punteggio di scrutinio di 0.1 punti. Orbene, per tale tipologia di corsi è vigente, fin dall'anno 2005 ed è applicata, la Circolare della Direzione Centrale per la formazione nr. 12 del

10.5.2005/3211/SA (vedi all. n. 7 m-a- BIS) che stabilisce e sancisce che tale specifico corso è considerato **obbligatorio**/basico per tutto il personale.

Si evidenzia che i vigenti criteri di scrutinio, escludono letteralmente tale tipologia di corsi dalla categoria degli atti valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio; difatti recitano:

E. Profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni...fino a punti 2

Verranno valutati i corsi frequentati su designazione dell'Amministrazione che, conclusi con verifiche finali, abbiano dato luogo a valutazione di merito, con esclusione di quelli obbligatori per l'ingresso o la progressione in carriera.

Ne consegue che anche in questo caso dal punteggio globale di scrutinio attribuito al DVD Bonfiglio va scalato anche il punteggio di **0.1 punti**.

- b) **Corso UNDAC enviromental emergencies.** Per detto corso è stato attribuito il punteggio di 0.1. Orbene detto corso non poteva essere valutato poichè i vigenti criteri di scrutinio escludono letteralmente dalla possibilità di attribuire punteggio ai corsi che non si concludono con esame finale di valutazione di merito.

Verranno valutati i corsi frequentati su designazione dell'Amministrazione che, conclusi con verifiche finali, abbiano dato luogo a valutazione di merito, con esclusione di quelli obbligatori per l'ingresso o la progressione in carriera.

Nelle email (vedi all. n. 13 ed all. n. 14) inviate dalla struttura VF denominata Scuola Formazione di Base a Montelibretti è dichiarato che "*il corso UNDAC **non comporta esame finale***".

La circostanza è, altresì, acclarata dall'attestato UNDAC della OCHA/UN, fornito dalla Direzione Centrale Risorse Umane (nota nr 61552/61544) (vedi all. n. 15). Difatti nell'attestato non si fa alcun riferimento né ad esami finali né ad alcuna valutazione di merito derivante dalla frequenza del corso.

Nel caso specifico di cui trattasi; ovvero il Corso UNDAC frequentato dal VD Bonfiglio Roberto nel 2012 presso l'Isola del Giglio ed organizzato dalla Protezione Civile; la stessa Protezione Civile, con Email del 19.1.2021, che si allega, ha dichiarato che "*si è trattato di un corso senza esami finali o valutazione di merito*" (vedi all. n. 16).

Ne consegue che anche in questo caso dal punteggio globale di scrutinio attribuito al DVD Bonfiglio va scalato anche il punteggio **di 0.1 punti**.

Dalla lettura dei seguenti attestati si evince, altresì, che i corsi :

Partecipazione Corso "Formazione Avanzata su Pianificazione in Aree a Rischio Integrato" per i seguenti moduli: Il rischio industriale - Parte B (mod.02); Il rischio da trasporto di sostanze pericolose (mod.03); Gli altri rischi e gli aspetti giuridici (mod.05) - (28/10/2011)	0,05000
Partecipazione Corso di formazione per la Difesa Nucleare, Biologica, Chimica - Scuola Interforze - Vyskov - Repubblica Ceca - (09-12/05/2017)	0,10000
Partecipazione Corso di formazione per la Difesa Nucleare, Biologica, Chimica - Scuola Interforze - Belgio - (15-19/05/2017)	0,10000
Partecipazione Corso "testing and training With CBRN materials" - Vinca - Serbia - (03-07/07/2017)	0,10000

n

NON SONO stati perfezionati con sami finali con valutazione di merito (vedi all. n. 17, 18 e 19);

IN PARTICOLARE il presunto corso “difesa nucleare biologica chimica presso la scuola interforze Vyskov – Rep. Ceca” ha avuto durata di soli 4 gg. (vedi all. n. 18) e, quindi, di per sé, non era valutabile.

Si deve ancora aggiungere che i suddetti ultimi tre corsi in elenco ed in materia di NBCR, svolti all'estero, risultano frequentati nell'ambito del Master di II livello “protection against CBRNe events” (difatti portano il timbro del master dell'Università Tor Vergata o degli organismi e scuole di formazione che hanno partneriato con la stessa Università di Tor Vergata: vedi all. n. 20) e sono corsi che costituiscono dei veri e propri moduli/crediti formativi di training funzionali al Master ed obbligatori in termini di frequenza (vedi all. n. 20\bis a firma del Direttore del centro universitario).

Difatti gli attestati portano i timbri degli istituti esteri partneriati con Tor Vergata ed in particolare I.C.I. (International CBRN Institute), JCBRN Defense Centre, “master CBRnE” dell'Università di Tor Vergata.

Per quanto detto, tali corsi non potevano essere oggetto di punteggio aggiuntivo al DVD Bonfiglio oltre il punteggio di 0,25 punti attribuitogli nella Categoria di scrutinio “titoli professionali”.

Per cui il fatto che al DVD Bonfiglio sia stato attribuito sia il punteggio per la partecipazione al master in tutta la sua durata biennale e poi, artatamente, sia stato anche attribuito punteggio per le singole attività svolte durante il periodo formativo globale, diventa una decisione che assume caratteristiche emblematiche del

vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, per illogicità manifesta e contraddittorietà e come tale il relativo punteggio attribuito al DVD Bonfiglio va, irreversibilmente, detratto dal compiuto complessivo.

Ad ogni buon conto non potevano comunque essere oggetto di punteggio poiché sono stati frequentati **senza la dovuta designazione dell'Amministrazione** in quanto nessun Ufficio VF a ciò deputato ha riconosciuto di averne mai trattato la loro organizzazione o gestione: (vedi allegati 9,10,11,12,12\bis).

Inoltre sono stati corsi frequentati a titolo personale tant'è lo stesso Comando di Grosseto, ove svolgeva servizio il DVD Bonfiglio Roberto all'epoca dei fatti, **ha dichiarato che nei periodi interessati dai corsi suddetti il funzionario NON risultava in posizione di MISSIONE** (vedi all. n. 12\bis e all. n. 21).

~~Infine, lo stesso Master, è stato frequentato dopo selezione avvenuta per ordine di ruolo ed in ogni caso uno degli attestati porta proprio il timbro "master CBRnE" dell'Università di Tor Vergata.~~

Ne consegue che, in difetto dei suddetti ultimi requisiti e cioè:

Verranno valutati i corsi frequentati su designazione dell'Amministrazione che, conclusi con verifiche finali, abbiano dato luogo a valutazione di merito, con esclusione di quelli obbligatori per l'ingresso o la progressione in carriera.

L'attribuzione del punteggio di scrutinio al DVD Bonfiglio nella graduatoria finale del CDA del 28.7.2020 è illegittimo e dunque il punteggio di 0,1+,0,1+,0,1+0,05 punti, **pari a 0,35 punti**, va scalato dal punteggio attribuito al DVD Bonfiglio nella graduatoria finale del CDA del 28.7.2020.

sommando i vizi sopra riscontrati ne consegue che, dal punteggio del DVD Bonfiglio, vanno scalati 0,55 punti.

2) ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE criteri di scrutinio.

In data 28 Dicembre 2020, l'odierno ricorrente, avendo ricevuto, in data 15.12.2020, risposta dell'Amministrazione/DCRU (vedi all. n. 23) alla richiesta di accesso atti ex L. 241/90 inoltrata con istanza prot. VVF.RC nr. 16624 del 20.11.2020 (vedi all. n. 22),

provvedeva a mettere in mora la stessa Amministrazione con diffida inviata, tramite il Comando di appartenenza con nota prot. nr 19347 del 28.12.2020 (vedi all. n. 24).

Ebbene, l'Amministrazione non ha riscontrato la richiesta; pertanto essendo decorsi inutilmente 30 gg alla data del 28/01/2021 si e' concretizzata la piena conoscenza dei fatti e cioe' :

la richiesta del ricorrente riguardava l'estrazione di copie delle certificazioni - previste nei criteri di scrutinio - atte a validare dal punto di vista dell'attribuzione di punteggio di merito, ben undici *"lavori originali relativi all'anno 2019"* presentati dal DVD Bonfiglio Roberto nello scrutinio di che trattasi.

Orbene, esaminando la suddetta nota (all. n. 23), si evince che la serie di undici *"lavori originali relativi all'anno 2019"* presentati dal DVD Bonfiglio Roberto nello scrutinio di che trattasi erano state valutate con punteggio dalla Commissione per la progressione in carriera **senza il corredo delle previste certificazioni dirigenziali che ne definiscono la consistenza e la valutabilità**

Pertanto gli stessi risultano difformi dalla regola di scrutinio che così recita:

C. Lavori Originali elaborati per il servizio.....fino a punti 2

Per lavoro originale si intende solo quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'Amministrazione e che verta su **questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi** dell'Amministrazione (tecnici, amministrativi) e che sia stato valutato dall'organo che ha conferito l'incarico tenuto conto del concreto vantaggio ottenuto dall'Amministrazione in termini di: contenimento dei costi, snellimento delle procedure, **ottimizzazione dei processi, efficientamento dei servizi.**

Qualora il lavoro originale sia stato elaborato su iniziativa del dipendente nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'accertamento delle condizioni di cui al punto precedente sarà effettuato dal dirigente dell'Ufficio di appartenenza dell'interessato.

La valutazione dell'organo che ha conferito l'incarico è **requisito indispensabile per una potenziale valutazione da parte della Commissione per la progressione in carriera e si applicherà esclusivamente per i lavori prodotti a partire dal 1° gennaio 2018.**

Ne' l'Amministrazione ha fornito, pur sollecitata con la nota del 28.12.2020 a firma del ricorrente, copia dei verbali con i quali aveva provveduto all'assegnazione dei suddetti punteggi per singolo lavoro originale; risultando altresì violata l'espressa regola di cui agli artt. 65 e 67 del D.P.R. n. 686/1957 la cui validità in campo VF risulta concreta per difetto di ogni riferimento utile nel Decreto di Ordinamento del Corpo Nazionale VF di cui al D.l.vo 217/2005.

Contribuiscono a concretizzare la veridicità delle suddette deduzioni le seguenti evidenze:

- a) L'Amministrazione ha rigettato – di fatto e strumentalmente - la richiesta di cui al sopraddetto allegato 22, e con le note di cui al sopraddetto allegato 23 ha insistito - in modo generico - sulla presunta “correttezza” del proprio operato;
- b) L'Amministrazione non ha mai affrontato la questione eccepita; ossia che: i lavori originali del DVDV Bonfiglio sono privi di attestazione dirigenziale; e, pertanto, non valutabili ed inoltre non ha mai riscontrato gli elementi ed argomenti specifici e dettagliati ben esplicitati dal ricorrente (per come da all. n. 22).

Tutto quanto sopra si evince che il punteggio assegnato al DVD Bonfiglio Roberto nel C.D.A. del 28.7.2020 è illegittimo e va scalato dal punteggio complessivo di scrutinio in misura di ulteriore **0,4125 punti** per come da elenco:

Dispensa "Meccanismi di danneggiamento del calcestruzzo sottoposto a fuoco" - (2019)	0,03750
Dispensa "I segnali del dissesto ed il riconoscimento delle patologie strutturali" - (2019)	0,03750
Dispense "Azioni sulle strutture in caso d'incendio secondo l'eurocodice 1 Parte Fuoco" - (2019)	0,03750
Relazione "Calcolo strutturale per Torre in acciaio H=25.000mt" - (2019)	0,03750
Relazione "Calcolo Plinto di fondazione in C.A." - (2019)	
Relazione su Rivelatori chimici a distanza - (2019)	0,03750
Relazione su Piani di Emergenza negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: un caso studio - (2019)	0,03750
Dispensa "Radiazioni" - (2019)	0,07500
Progetto tettoia in legno adiacente Sala mensa - (2019)	0,03750
Relazione su aree di danno per il rilascio di SO ₃ - (2019)	0,03750
Relazione Modello per la stima del tasso di evaporazione da pozze di oleum - (2019)	0,03750

Stando così le cose, le argomentazioni dianzi esposte sono tali da indurre la difesa attorea a richiedere l'accoglimento del ricorso atteso che risulta palese il vizio riscontrato consistito nell'aver attribuito al DVD Bonfiglio punti non a lui spettanti. Il ch , pertanto, conduce alla connessa e conseguente necessit  di rivedere il punteggio attribuito al convenuto sig. Bonfiglio riducendolo nei termini di cui sopra.

Ma, se così è, allora non vi è dubbio che l'errore nella attribuzione del punteggio ha inciso profondamente nella formulazione della graduatoria consentendo al Bonfiglio di superare l'attuale ricorrente, quando, invece, rimettendo ordine nella attribuzione dei punteggi, come ora specificato risulta palese che le due posizioni si invertono ed a tal punto la posizione del ricorrente sarà prevalente su quella del Bonfiglio!

Rimangono, peraltro, inalterate le ragioni già espresse per la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati che semmai occorrerà estendere anche al provvedimento oggi contestato.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto l'odierno istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

Voglia l'On.le TAR adito, in aggiunta ai motivi già evidenziati con il ricorso originario, annullare e/o revocare, altresì, il provvedimento oggi contestato in uno con i primi in quanto ad essi strettamente connesso.

Il tutto previa sospensione da adottare appunto con estensione della richiesta cautelare già avanzata e da estendere anche al presente provvedimento, sussistendo anche in tal caso sia il *fumus boni juris* che l'ulteriore requisito del danno grave ed irreparabile.

Si allegano documenti come da indice evidenziato nel ricorso.

Reggio Calabria li 16.02.2021

Avv. Lorenzo Fasci